

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRIAS Efsio, DERIU e PALA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1970

Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800,
sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali, riconosce la « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina » con sede in Cagliari, come istituzione concertistica assimilata, « fermo restando il disposto dell'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634 », ed in base a questa ultima disposizione riconosce — di diritto — direttore artistico della Istituzione il direttore del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Il riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634, ha causato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituzione un certo disagio in quanto ha sottratto a detto organo la potestà di nominare il direttore artistico fra i musicisti più rinomati e di comprovata capacità ed esperienza teatrale, di fissarne la durata della nomina e la conseguente retribuzione, come è previsto per gli altri Enti lirici in base al disposto

dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Tale procedura, inoltre fa mancare al Consiglio di amministrazione un componente proprio perchè il direttore artistico ed il direttore del Conservatorio si identificano in una sola persona.

A ciò deve aggiungersi la circostanza che — sempre in base alla legge 14 agosto 1967, n. 800 — Il presidente di detta Istituzione è il presidente del Conservatorio di musica e non — come per gli altri Enti lirici — il sindaco del Comune, il che pone la Istituzione stessa in una inspiegabile posizione di inferiorità rispetto agli altri Enti lirici esistenti.

Il presente disegno di legge tende, perciò, ad ottenere l'abrogazione, nel secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, del richiamo al disposto dell'articolo 17 della convenzione citata e le opportune modifiche affinché la Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina sia resa autonoma nella stessa misura di cui ne godono gli altri Enti lirici.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le parole di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800: « fermo restando il disposto dell'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634 » sono abrogate.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal sindaco di Cagliari ».